

**Contenimento Spese del Personale –
Anno di riferimento base per la riduzione.
Corte dei Conti Delibera n. 2/SEZAUT/2010/QMIG –
Interpretazione art.1 co. 557 della legge n.296/2006**

Con la delibera n° 2/2010 la Sezione Autonomie della Corte dei Conti dirime un interessante dubbio su quale sia l'anno di riferimento per calcolare la riduzione della spesa del personale, dubbio originato da contrastanti pareri di Sezioni regionali, fornendo la propria posizione alla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia. Tale ultima sezione regionale, avendo rilevato di non poter garantire uniformità di indirizzo sulla questione che peraltro riveste interesse eccedente l'ambito regionale, aveva deliberato la sospensione della pronuncia sulla richiesta di parere pervenuta da un sindaco disponendone la trasmissione alla Sezione delle Autonomie per gli effetti della deliberazione della Sezione Autonomie n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 4 giugno 2009.

I principali contrasti nei pareri derivano da:

- a) delibera della Sezione Regionale di Controllo Emilia Romagna (Par. 12/2008 del 19/09/2008) in cui si assume *“si è ammesso che, in base ai criteri di contenimento della spesa che emergono dalle norme in esame, gli enti interessati possano valutare autonomamente le entità delle riduzioni da apportare al settore del personale, tenendo comunque presente, al fine di dare coerenza alla progressiva manovra in atto, che il dato di partenza degli interventi deve essere quello concretamente ottenuto nell'anno 2006”*.
- b) delibera della Sezione Regionale di Controllo Piemonte (Par. 37/2008 del 03/12/2008) secondo cui *“ l'Ente locale deve adottare sul piano programmatico e gestionale ogni misura idonea a garantire il contenimento della spesa del personale, utilizzando come parametro le voci di spesa dell'esercizio precedente”*.

Per quanto riguarda il quesito ossia “*quale sia l’anno di riferimento per calcolare la riduzione della spesa del personale, se il 2006 o l’anno precedente rispetto all’anno di programmata assunzione*”, la Sezione Autonomie concorda con quanto sostenuto dalla Sezione Regionale di Controllo remittente: essere il denunciato contrasto più apparente che reale. “*Infatti, pur essendo richiesta agli enti una riduzione della spesa in questione, la misura e le modalità con cui operare la riduzione sono riservati alla scelta autonoma dell’ente locale. Quindi, per operare detta riduzione, **non essendo al riguardo esplicitato nella legge un parametro fisso di riferimento**, il Comune non potrà che fare riferimento alla spesa per il personale dell’anno precedente, in modo tale da garantirne una diminuzione in termini costanti e progressivi, di anno in anno, coerentemente con il vigente quadro normativo che impone la programmazione dei fabbisogni e l’ottimizzazione delle risorse disponibili*”.

Con l’occasione ha specificato che, ai fini del computo della spesa del personale – se al netto o al lordo delle maggiori spese determinate dai rinnovi contrattuali, di propendere per la tesi della Sezione Regionale di Controllo Lombardia che, nel Par. 42/2009 del 24/02/2009, esprime parere favorevole ad una interpretazione che consenta agli enti soggetti al patto di considerare la spesa di competenza al netto degli oneri derivanti dai contratti collettivi nazionali intervenuti. “*Tale interpretazione, che garantisce un raffronto tra dati omogenei ed un corretto monitoraggio della spesa di personale, evita che eventuali variazioni in aumento influenzate da decisioni ed impegni di spesa non rientranti nell’autonomia e nella responsabilità degli enti locali possano incidere sul rispetto del patto di stabilità*”.

Alcune considerazioni di Pino Terracciano

Qualche considerazione può essere mossa sulla eventuale responsabilità patrimoniale derivante da citazioni emesse ad esito del nuovo orientamento della Corte dei Conti: L'individuazione di sanzioni non può essere effettuata dalla parte pubblica, arbitrariamente, se non è espressamente prevista dall'ordinamento. Insigni giuristi (Binding, Bobbio, Romano) affermano che la norma giuridica si diversifica dalla norma sociale, morale, religiosa etc per la sua struttura costituita da <<*Precetto e Sanzione*>>. La sanzione è la conseguenza dell'inosservanza di una norma dopo la sua violazione mentre prima agiva come cauzione interna (Thon, Mandrioli, Merkal.).

Di non minore rilievo la considerazione, qui ripresa per estrema sintesi per motivi di spazio, che il requisito di colpa grave (dl 543/1996) non sussiste in presenza di una mera violazione di norma ma va individuato nell'atteggiamento di “*grave disinteresse nell'espletamento delle proprie funzioni*”. (corte dei conti sez. Veneto n° 71 del 10 febbraio 1997) ovvero in presenza di “*rilevante negligenza, quella macroscopica violazione di norme , quella assoluta inosservanza delle più elementari regole di buon senso*” (Corte dei Conti n° 391 del 5 maggio 1995 Sezione Giuris. Lombardia)